



PROTOCOLLO DI INTESA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA SAVONA, LE SOCIETA' RFI S.P.A., TRENITALIA S.P.A E CONFINDUSTRIA LIGURIA SULLA SICUREZZA E LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA"

PREMESSO CHE:

- al fine di individuare nel territorio provinciale misure di prevenzione a tutela dell'economia legale, si avverte l'esigenza di salvaguardare l'avvio di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate";
- si rende, a tal fine, necessario assicurare, con il concorso delle stazioni appaltanti, lo svolgimento corretto e regolare delle attività imprenditoriali, mediante l'attivazione di misure di salvaguardia adeguate e celeri, finalizzate a contrastare l'azione invasiva delle organizzazioni criminali in materia di appalti pubblici, sia a rendere l'impresa meno vulnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione della malavita organizzata;
- permane l'esigenza di rafforzare la collaborazione tra Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, stazioni appaltanti e Confindustria nella prevenzione nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche;
- è interesse della Società RFI S.p.A. e di Trenitalia S.p.A. difendere gli appalti oggetto del presente Protocollo da tentativi di infiltrazione mafiosa, fornendo il massimo contributo al fine di consentire un'intensificazione degli interventi sul territorio ed un maggiore controllo;
- le Prefetture ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Dpr n. 252 del 3 giugno 1998 devono monitorare le imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione

alle attività oggetto di appalto, è ritenuto maggiore;

- con riferimento a tale intervento, le parti convengono di avviare un progetto di collaborazione basata su una sistematica e puntuale trasmissione di informazioni da parte delle Società;
- è volontà dei firmatari del presente protocollo perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose. Le somme indicate sono al netto di I.V.A..

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2

In fase di procedura di gara, relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:

- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura competente le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente i dati

attinenti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R.252/1998, al direttore tecnico dell'impresa ed ai relativi familiari conviventi, nonché all'oggetto ed al valore del contratto o subcontratto;

- b) decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse se la situazione di controllo o collegamento comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell' autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

- d) La stazione appaltante si impegna a riportare, nei bandi, o comunque negli atti di gara, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 18 dicembre 2012 dalla stazione appaltante con le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, Savona e Confindustria Liguria e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell' imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse se la situazione di controllo o collegamento comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle

informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura dei 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o

rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi della presente clausola, ovvero non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto in oggetto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per fatto e colpa della sottoscritta impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 3

In fase di esecuzione dell'appalto:

1. Ferme restando le attuali previsioni di legge in materia di certificazione antimafia, la Prefettura, in ottemperanza all'art. 12 comma 4 del Dpr n. 252 del 3 giugno 1998, estenderà i controlli sui tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata anche a società appaltatrici e subappaltatrici esenti da tale certificazione ed in particolare agli affidamenti/subaffidamenti di lavori sotto la soglia dei 154.937,07 euro nonché agli affidamenti/subaffidamenti di forniture e servizi per le tipologie ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa.
2. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche per gli affidamenti e subaffidamenti di forniture e servizi "sensibili" di cui al precedente comma 1: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118 comma 11, D.L. n. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere, vitto e alloggio delle maestranze.
3. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.
4. fuori dalle ipotesi disciplinate dal precedente Art. 2 lettera c), le Società RFI S.p.A e Trenitalia

S.p.A., si obbligano a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, che comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all'autorizzazione al subcontratto.

5. le Società RFI S.p.A. e Trenitalia S.p.A. si impegnano ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento) qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10 comma 9 del D.P.R. 252/98;
6. le Società RFI S.p.A. e Trenitalia S.p.A. si obbligano a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
7. Il Prefetto, all'esito delle verifiche e degli accertamenti comportanti il rilascio di informazioni dal valore interdittivo nei confronti delle imprese interessate, provvederà ad informare l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, per ogni consentito intervento d'interesse.

ART. 4

1. le Società RFI S.p.A. e Trenitalia S.p.A. assicurano che trasmetteranno alla Prefettura competente, con cadenza periodica, informazioni/dati informatizzati contenenti gli elementi indicati nel documento allegato n. 1 al presente protocollo relativamente ai seguenti soggetti:
 - a) appaltatori, subappaltatori di lavori e noli a caldo anche per importi sotto la soglia di 154.937,07 euro
 - b) affidatari e sub affidatari di servizi e forniture aventi per oggetto:
 - b1) trasporto a discarica;
 - b2) smaltimento rifiuti;
 - b3) fornitura e/o trasporto di terra;

- b4) fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- b5) fornitura e/o trasporto di bitume;
- b6) forniture di ferro lavorato;
- b7) servizi di guardiania di cantiere;
- b8) noli a freddo di macchinari.

le Società RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A. e le Prefetture potranno successivamente concordare l'estensione delle informazioni ad ulteriori categorie di prestazioni.

2. Con la massima tempestività sarà richiesta, alle società appaltatrici e subappaltatrici, la documentazione per l'aggiornamento delle informazioni allo scopo di ottenere, quanto più possibile, le informazioni necessarie preventivamente alla stipula dei contratti.
3. La Prefettura competente, qualora a seguito dell'attività di monitoraggio rilevi tentativi di infiltrazione mafiosa, provvederà a trasmettere, in forma riservata alle Società RFI S.p.A. e Trenitalia S.p.A., apposita informazione ai sensi dell'art. 10 del Dpr n. 252 del 3 giugno 1998 in esito alla quale le Società RFI S.p.A. e Trenitalia S.p.A. adotteranno i conseguenti provvedimenti nei confronti dell'impresa interessata.
4. Su convocazione della Prefettura competente saranno tenuti specifici incontri tra la medesima Prefettura, gli organi investigativi da questa eventualmente invitati, le Società RFI S.p.A. e Trenitalia S.p.A. e, qualora ritenuto opportuno, Confindustria, nel corso dei quali esaminare congiuntamente l'andamento del progetto e delle relative attività critiche, il programma degli affidamenti e subaffidamenti previsti nonché ulteriori eventuali problematiche.
5. L'acquisizione ed il trattamento dei dati oggetto del presente protocollo sono disciplinati dagli artt. recanti il Codice in materia di protezione dei dati personali
6. Resta fermo che le procedure di affidamento e subaffidamento oggetto del presente atto rimangono esclusivamente disciplinate dalle vigenti norme di legge.


ART. 5

Il presente protocollo, che entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari, abrogando ogni precedente protocollo in materia, è aperto all'adesione, previa


formale sottoscrizione, di ulteriori stazioni appaltanti interessate.

GENOVA, 18 DICEMBRE 2012


Il Prefetto di Genova



P. Il Prefetto di Imperia



P. Il Prefetto di La Spezia




Il Prefetto di Savona




Il Direttore Territoriale Produzione

R.F.I. S.p.A.



Il Responsabile di Protezione Aziendale

Trenitalia S.p.A.



P. Il Presidente Confindustria Liguria



Allegato 1

INFORMAZIONI/DATI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI E SUBAFFIDAMENTI

La trasmissione delle informazioni relative agli affidamenti e ai subaffidamenti saranno contenute in tre tabelle raggruppate in una scheda, ad ogni singola società è assegnata una scheda. Le tre tabelle contengono, in campi diversi, tutti i dati relativi alle "società" (1° Tabella), ai nominativi delle persone fisiche inserite nei certificati delle C.C.I.A.A. che ricoprono "cariche sociali" all'interno della società stessa, con le relative dichiarazioni dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato; inoltre allo scopo di disporre di una situazione storica delle imprese, la tabella "cariche sociali e loro conviventi", contiene una sottotabella denominata "ex cariche sociali e loro conviventi" nella quale vengono trasferite tutte le persone fisiche che hanno ricoperto precedentemente cariche nelle società (2° Tabella) e gli "affidamenti o subaffidamenti" che esse avranno ottenuto (3° Tabella) e più dettagliatamente:

1° Tabella - Società

- ragione sociale
- oggetto sociale
- capitale sociale
- data di costituzione
- sede sociale
- ulteriori sedi
- composizione societaria (solo per affidamenti e subaffidamenti di lavori)

2° Tabella - Cariche sociali e loro conviventi/ Ex cariche sociali e loro conviventi

- cognome
- nome
- sesso
- data di nascita
- codice fiscale
- qualifica
- luogo di nascita

3° Tabella -Affidamenti e Subaffidamenti

- eventuale A.T.I. o consorzio di appartenenza
- eventuale quota di partecipazione all'A.T.I.

- ruolo di appaltatrice o subappaltatrice
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio)
- oggetto
- data della richiesta
- data dell'aggiudicazione
- importo

La società dispone inoltre, di un «elenco segnalati» nel quale sono indicati i nominativi delle persone fisiche che hanno ricoperto cariche nell'ambito società oggetto di provvedimenti interdittivi da parte delle competenti Prefetture.